

NOVO



COMUNE DI GIBELLINA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Regolamento Comunale

Per la rateizzazione e le
compensazioni delle entrate
comunali

approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 24/07/2018

INDICE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

TITOLO I

LA RATEIZZAZIONE

Art. 2-Ambito di applicazione ed esclusioni

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

Art. 4 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 5 -Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

Art. 6-Interessi

TITOLO II

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art. 7-Compensazioni tra debiti dell'Ente Locale e crediti

Art.8 - Compensazione nell'ambito della stessa entrata

Art.9 - Compensazione tra entrate diverse

TITOLO III

Art. 10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti; il regolamento disciplina altresì le compensazioni tra somme spettanti al Comune di Gibellina e debiti vantati nei suoi confronti.

TITOLO I

Art. 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni

1. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:

- avvisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
- avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.

2. Il soggetto competente all'applicazione del presente Regolamento è individuato in funzione del contenuto della richiesta di rateizzazione. Si distinguono tre fattispecie di rateizzazione:

- a) rateizzazione di soli avvisi di natura tributaria;
- b) rateizzazione di soli avvisi di natura non tributaria;
- c) rateizzazione di avvisi di natura tributaria e non tributaria.

L'adozione di tutti i provvedimenti concernenti le rateizzazioni è di competenza:

- del Responsabile dell'Area Finanziaria nei casi indicati alle lettere a) e c);
- del Responsabile dell'Area Amministrativa o Tecnica nel caso b), ovvero se la rateizzazione riguarda solo avvisi o ingiunzioni di pagamento emessi dallo specifico settore.

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:

- in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
- all'istituto dell'accertamento con adesione.

4. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 200,00;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art.4 comma 9 del presente Regolamento;
- in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico o per cause soggettive/ostative all'assolvimento del pagamento del debito, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Soggetto competente di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento, con le seguenti modalità:

- direttamente allo sportello dell'ufficio Protocollo del Comune;
- tramite raccomandata A.R.
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune.

2. La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi dei provvedimenti da cui scaturisce il debito tributario o extratributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 5;
- la motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito
- indirizzo di posta elettronica certificata ove ne sia in possesso;
- scelta eventuale dell'addebito in conto corrente.

Art. 4 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il beneficio della rateizzazione può essere concesso, su richiesta del contribuente, solamente in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del debitore o per cause soggettive ostative all'assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo.

2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

3. L'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

4. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento calcolato **a rate costanti per singolo documento di cui si chiede la rateizzazione.**

5. La durata del piano rateale non può eccedere i dodici mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00.

5 bis. La durata del piano rateale, esclusivamente per gli anni 2018 e 2019 non può eccedere i 24 mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a € 100,00.

6. E' consentita la rateizzazione fino a 15 mesi nel caso in cui il debitore dichiara di optare per il pagamento tramite addebito mensile automatico nel suo conto corrente.

7. Le somme rateizzabili di cui al comma 3) si riferiscono, a tutti gli atti emessi dall'amministrazione comunale (avvisi di accertamento, solleciti di pagamento, ingiunzioni fiscali), esclusi gli avvisi bonari.

8. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 15.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

9. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo residuo sarà inviato a riscossione coattiva e sarà riscuotibile in una unica soluzione e non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

11. Nell'ipotesi di cui al comma 2, nel caso di pagamento parziale delle rate e di decadenza dal beneficio, i pagamenti saranno imputati secondo i criteri di cui all'art.1193 del codice civile

Art. 5 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento, il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 4, comma 5, del presente Regolamento.

3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. Nelle medesime ipotesi di cui ai precedenti comma del presente articolo, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.

5. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

6. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Art. 6 Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione aumentato del 1%. Tale aumento non sarà applicato per coloro che autorizzano l'addebito in conto corrente secondo le procedure bancarie internazionali.

2. Gli interessi saranno applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata e saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

TITOLO II COMPENSAZIONE

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art. 7 – Compensazioni tra debiti dell'Ente Locale e crediti

1. In applicazione dell'art. 1 comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune.

2. È ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo utente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, determinati ed esigibili e non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso,

3. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza.

4. I dirigenti responsabili prima di procedere alla liquidazione delle spese verificano se il creditore ha debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo liquidano la spesa con determinazione dirigenziale effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l'eventuale differenza dovuta all'utente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente.

5. La compensazione su richiesta dell'utente avviene tramite determinazione dirigenziale per la regolarizzazione contabile, previo svolgimento delle opportune verifiche preliminari che devono comprendere:

la verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulti valido il diritto del creditore;

la verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulti non estinta

l'obbligazione passiva in capo al Comune di Gibellina;

- assenza di contestazioni delle partite per le quali si chiede la compensazione;
- impegno registrato per la compensazione del debito dell'Ente o accertamento per la compensazione del credito.

6. Il provvedimento di compensazione o il diniego va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione

Art.8 - Compensazione nell'ambito della stessa tipologia di entrata

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- Gli estremi delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. Il Responsabile dell'Entrata istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e la compensazione contabile viene effettuata con apposita determinazione dirigenziale.

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento dell'entrata oggetto di compensazione.

Art.9 - Compensazione tra entrate

1. il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- Il tributo dovuto ai lordo della compensazione;

- Gli estremi delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta;
- Indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra entrate, gestite da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica dell'entrata in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5. Il responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei crediti da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito e la compensazione contabile viene effettuata con apposita determinazione dirigenziale.

TITOLO III

Art. 10 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie e/o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento. Le eventuali rateizzazioni e compensazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione e compensazione pervenute da quella data.